

Via Defregger n.24 – 39031 – Brunico (BZ)

Studio:

Piazzetta Lino Tosoni N.2

37069 Villafranca di Verona (VR)

Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027

e-mail: info@studiomalandrino.com



Ai Clienti

Ai collaboratori

Circolare: **Legge di Bilancio 2024, guida alle novità di lavoro**

La legge di Bilancio 2024 contempla alcuni interventi in materia di lavoro. Di seguito una sintesi delle principali misure che interessano la gestione del rapporto con i lavoratori dipendenti.

Taglio del cuneo fiscale per i lavoratori

Per i periodi di paga **dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024**, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è previsto un **esonero** (senza effetti sul rateo di tredicesima) sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, pari a:

- 6 punti percentuali se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccede l'importo mensile di 2.692 euro (al netto del rateo di tredicesima);
- 7 punti percentuali se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccede l'importo mensile di 1.923 euro (al netto del rateo di tredicesima).

Decontribuzione per le lavoratrici madri

E' previsto, per i periodi di paga **gennaio 2024 - dicembre 2026**, un esonero totale della quota di contribuzione a carico delle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato madri **di 3 o più figli, fino al diciottesimo anno di età da parte del figlio più piccolo**.

Limitatamente al 2024, lo stesso esonero totale spetta anche alle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato madri di 2 figli, fino al decimo anno di età da parte del figlio più piccolo.

L'esonero contributivo:

- compete nel limite massimo di 3.000 euro all'anno riparametrato su base mensile;
- non spetta alle lavoratrici domestiche.

Fringe benefit

Limitatamente al **periodo d'imposta 2024**, è elevato a **1.000 euro** (2.000 per dipendenti **con figli fiscalmente a carico**) il limite di esenzione dal computo del reddito imponibile e dalla tassazione sostitutiva agevolata del lavoratore dipendente:

- a) del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore medesimo;
- b) delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:
 - delle utenze domestiche del servizio idrico integrato;
 - dell'energia elettrica e del gas naturale;
 - delle spese per l'affitto della prima casa;
 - degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Via Defregger n.24 – 39031 – Brunico (BZ)

Studio:

Piazzetta Lino Tosoni N.2

37069 Villafranca di Verona (VR)

Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027

e-mail: info@studiomalandrino.com



Detassazione dei premi di risultato

Per i premi e le somme erogati nell'anno 2024, è ridotta dal 10% al 5% l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività (erogati in forza di regolamento e accordo sindacale sul pdr).

Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere

Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, si riconosce, per il periodo **dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024**, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi, ai seguenti lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2023, a 40.000 euro:

- lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'[art. 5 legge n. 287/1991](#);
- lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali.

Il trattamento integrativo speciale viene riconosciuto dal sostituto d'imposta su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2023.

Le somme erogate dovranno essere indicate nella certificazione unica.

Il sostituto d'imposta recupera il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale mediante compensazione.

Congedo parentale

Con il comma 179 si modificano le regole di fruizione del congedo parentale.

In particolare, viene disposto che, per il solo anno 2024, i periodi di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità fruiti da lavoratori con figli di età inferiore ai 6 anni, il cui congedo sia terminato dopo il 31 dicembre 2023, saranno indennizzati all'80% della retribuzione, fino al limite di 2 mesi.

Dal 2025, la misura dell'indennità sarà pari all'80% per il primo mese e al 60% per il secondo.

I successivi periodi di congedi parentale, da fruire entro i 12 anni di età, rimangono invece indennizzati al 30%, fino al raggiungimento del limite di 9 mesi (comprensivi dei predetti 2 mesi).

Proroga ammortizzatori sociali

E' disposta la proroga e il finanziamento per l'anno 2024 delle seguenti misure di sostegno al reddito:

- nel limite di 10 milioni di euro, delle misure a sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center;
- nel limite di 30 milioni di euro, dell'indennità onnicomprensiva, di importo non superiore a 30 euro giornalieri per l'anno 2024, per i lavoratori dipendenti da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca;
- per un importo pari a 70 milioni di euro, dei trattamenti di CIGS e di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa;
- nel limite di spesa di 50 milioni euro, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberanti di personale, per un periodo massimo di 12 mesi, di cui all'[art. 44, D.L. n. 109/2018](#).

Via Defregger n.24 – 39031 – Brunico (BZ)

Studio:

Piazzetta Lino Tosoni N.2

37069 Villafranca di Verona (VR)

Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027

e-mail: info@studiomalandrino.com



Al comma 171 viene invece prorogato, per il triennio 2024-2026, il trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto dalla normativa vigente ([art. 1](#), comma 1, [D.Lgs. 72/2018](#)) a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria.

La proroga del trattamento viene concessa alle medesime condizioni previste dall'[art. 1](#), comma 1, [D.Lgs. n. 72/2018](#) per una durata massima complessiva di 12 mesi nel triennio e nel limite di spesa di 700.000 euro per ciascun anno.

Il comma 174 invece incrementa di 50 milioni di euro le risorse già stanziare per il 2024 per la proroga nel medesimo anno del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale di cui all'[art. 22-bis](#) del [D.Lgs. 148/2015](#).

Con il comma 175 viene riconosciuto un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale fino al 31 dicembre 2024, alle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati. Tale ulteriore periodo è riconosciuto in continuità con le tutele già autorizzate e, come specificato al comma 175, nel limite di spesa di 63.300.000 euro per il 2024.

Restiamo a disposizione

Cordiali saluti

Alfredo Malandrino – consulente del lavoro